



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA PROVINCIALE

n. 06

Approvato con atto di Consiglio Provinciale n. 80 del 19-07-1996

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

Art. 1

(Convocazione)

1. La Giunta provinciale è convocata ogni volta che il Presidente della Provincia ne ravvisi la necessità o la opportunità.
2. La Giunta provinciale è convocata, altresì, su richiesta di almeno tre Assessori; in tal caso il Presidente della Provincia convoca la Giunta entro dieci giorni dalla richiesta, ai sensi dell'art.13 dello Statuto.
3. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente della Provincia la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo Statuto.

Art. 2

(Modalità di convocazione)

1. La convocazione della Giunta provinciale è disposta dal Presidente della Provincia nei modi più opportuni.
2. In caso di convocazione richiesta da almeno tre Assessori, la convocazione della Giunta è disposta a mezzo di avvisi scritti.
3. In tal caso l'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. L'avviso di convocazione deve essere consegnato agli Assessori ed al Presidente almeno due giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.

Art. 3

(Ordine del giorno)

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta della Giunta provinciale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente della Provincia di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni.
3. Gli argomenti sono inseriti nell'ordine del giorno quando risultino completi della seguente documentazione:
 - a) proposte dell'Assessore o del Dirigente o suo delegato competente per materia, nella quale sono esplicitati gli elementi conoscitivi necessari per la valutazione e la decisione della proposta;
 - b) eventuale documentazione che serva come supporto alla conoscenza e valutazione dell'atto;
 - c) proposta di deliberazione, quando si tratti di argomenti che si concretizzano in un atto deliberativo;
 - d) imputazione e impegno della spesa da parte del Settore Economico Finanziario, quando l'atto deliberativo comporti l'assunzione di un onere finanziario;
 - e) pareri ed attestazioni debitamente espressi e sottoscritti nella proposta dell'atto deliberativo, a norma di legge.

Art.4

(Comportamento sanante)

1. La mancata emissione degli avvisi di convocazione e/o dell'ordine del giorno o il mancato rispetto dei tempi di convocazione, sono sanati quando tutti i membri della Giunta partecipano alla seduta della Giunta in questione.

Art. 5

(Deposito degli atti)

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria provinciale almeno un'ora prima della seduta.

Art. 6

(Sedute)

1. La Giunta provinciale non può deliberare se non intervengono almeno la metà più uno dei membri che la compongono.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

3. Alle stesse possono partecipare, su invito del Presidente, persone estranee all'Amministrazione, per riferire o discutere argomenti che li interessano o di cui sono promotori.

4. Il Segretario Generale partecipa alle adunanze della Giunta ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.

5. La Giunta può incaricare uno dei suoi membri ad espletare le funzioni di Segretario, unicamente, però, allo scopo di trattare su un determinato oggetto e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale con motivazione generica. In tal caso il Segretario deve ritirarsi dall'adunanza durante la discussione e la deliberazione.

6. La sostituzione del Segretario è di diritto quando si trovi in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

Art. 7

(Il verbale della seduta)

1. Il verbale della seduta è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dalla Giunta provinciale.

2. Alla sua redazione viene provveduto, dal Segretario Generale o da altro dipendente provinciale designato dallo stesso.

3. Tutte le proposte di deliberazione che vengono adottate nel corso della seduta di Giunta, sono firmate ognuna dal Presidente della Provincia, dagli Assessori e dal Segretario Generale.

4. Il verbale della seduta è redatto in forma sintetica con la sola decisione finale presa per ogni argomento trattato. Gli interventi e le dichiarazioni vengono riportati nel verbale o nelle singole deliberazioni solo su espressa richiesta dei membri della Giunta.

5. Il verbale delle sedute nonché le relative deliberazioni sono firmate dal Presidente della Giunta, dal Segretario Generale e siglate dal funzionario che ne ha curato la redazione.

6. Alle deliberazioni è dato un numero progressivo che si rinnova annualmente.

7. Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio delle delibere della Giunta il verbale della

seduta cui si riferiscono è trasmesso per conoscenza ai Capigruppo consiliari e alla Rappresentanza Sindacale Unitaria. Il personale provinciale n'è informato mediante procedura informatica.

8. La comunicazione del verbale delle sedute ai Capigruppo consiliari costituisce adempimento della formalità di cui al terzo comma dell'art.45 della legge 8 giugno 1990, n.142.

Art. 8

(Le votazioni)

1. L'espressione del voto degli Assessori è effettuata normalmente in forma palese, senza particolari formalità.
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui la Giunta deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la svalutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
3. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa, i membri della Giunta non sono presenti nel numero necessario per rendere legale la seduta e, nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto per la legittimità della votazione.

Art. 9

(Esito delle votazioni)

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione della Giunta s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza è data dal quel numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. Gli Assessori e il Presidente che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o di chi legittimamente presiede la seduta in sua vece.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione respinta alla prima votazione, non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta alla Giunta solo in una seduta successiva.
6. Nel verbale e nelle relative delibere viene indicato esattamente il numero dei voti contrari alla proposta e quello degli astenuti, riportando per questi ultimi, i nominativi. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 10

(Deliberazioni immediatamente eseguibili)

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese, senza particolari formalità.

Art. 11

Rinvio

1. Per quanto non disciplinato si rimanda al regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale, con gli adattamenti del caso.

Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

2. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, che disciplinano il funzionamento della Giunta Provinciale.